

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.20/2012 DEL 05/10/2012

"VENDITA DI PASTIGLIAGGI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI"



## RELAZIONE

La più recente normativa in materia di commercio e, in generale, di attività economiche mira a semplificare le procedure e ad eliminare i vincoli ritenuti non essenziali ai fini degli interessi generali dei consumatori e della rete di vendita.

In coerenza con tali principi lo schema di legge di cui si propone la presa d'atto da parte della Giunta regionale intende favorire e semplificare la vendita di alcuni prodotti che, pur rientrando nella classificazione merceologica alimentare, non comportano manipolazione, né fasi di preparazione o conservazione e sono pre – confezionati.

Possono rientrare in tali tipologie i pastigliaggi (gomme americane, caramelle, confetti e cioccolatini pre – confezionati) o bevande che siano pre – imbottigliate ad esclusione del latte e dei suoi derivati.

Considerata la marginalità di tale merceologia rispetto all'attività prevalente, i predetti prodotti possono essere aggiunti all'attività prevalente senza il possesso del requisito professionale di cui all'articolo 71 del d. l.vo 59/2010 come modificato da d. l.vo 147/2012. Resta, naturalmente, confermato il rispetto delle norme igienico – sanitarie.

La disposizione riguarda, in genere, ogni esercizio commerciale del settore merceologico non alimentare inclusi punti di vendita di giornali e riviste.

L'articolato che si propone è stato portato all'attenzione delle associazioni ed organizzazioni di categoria che hanno espresso il proprio consenso per le finalità sopra esposte.

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34, L.R. 28/2001. Il presente provvedimento non comporta nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate

L'Assessore

avv Koredana Capone



## Articolo 1

- È consentito agli esercizi commerciali del settore non alimentare, inclusi i punti di vendita di quotidiani e periodici, di porre in vendita pastigliaggi, gomme americane, caramelle, confetti e cioccolatini, bevande esclusione del latte e dei suoi derivati a condizioni che tali prodotti siano pre – confezionati e pre – imbottigliati e non necessitino di alcuna manipolazione o preparazione.
- 2. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è consentita senza obbligo di preventiva comunicazione al Comune e in assenza del requisito professionale di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", qualora rappresenti una attività marginale rispetto a quella prevalente oggetto dell'autorizzazione commerciale.
- 3. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita i prodotti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei requisiti igienico sanitari stabiliti dalla normativa vigente.

of Je

Commissione

TO Commissione

TO Commissione

